

Legge Regionale 11 agosto 1978, n. 23.

«Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito l' Ufficio del difensore civico della Regione Campania.

Art. 2

Spetta al difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l' adozione degli atti o lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall' Amministrazione della Regione, nonché dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Il ricorso al difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

Art. 3

Chiunque abbia legittimamente chiesto la emissione di un atto all' Amministrazione regionale o agli Enti ed Aziende di cui al primo comma dell' articolo 2 della presente legge, ovvero abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso presso gli Uffici medesimi, trascorsi trenta giorni dalla richiesta dell' atto o dalla presentazione dell' istanza di sollecito, può promuovere l' intervento del difensore civico.

Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli Uffici dell' Amministrazione regionale e degli Enti e delle Aziende indicate al I comma dell' art. 2, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Il difensore civico comunica all' Amministrazione competente l' avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto e fissa il termine per la definizione dell' affare.

Il difensore civico può, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, chiedere ai preposti agli Uffici competenti di procedere congiuntamente all' esame della questione.

Art. 4

Nei confronti dei preposti agli uffici che ostacolano con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell' Amministrazione di appartenenza la promozione dell' azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisca reato, il difensore civico che ne venga a conoscenza nell' esercizio delle funzioni di ufficio ha l' obbligo di denunciarlo all' autorità giudiziaria.

Si applicano al difensore civico le norme di cui all' art. 361 cp.

Art. 5

Il difensore civico presenta ogni sei mesi al Consiglio regionale una dettagliata relazione avente ad oggetto l' attività svolta.

Il difensore civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio e alla Giunta regionale.

Art. 6

Il difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 7

Il difensore civico dura in carica cinque anni.

Egli non è immediatamente rieleggibile.

La convocazione del Consiglio regionale per l'elezione del difensore civico ha luogo due mesi prima della scadenza del quinquennio. In caso di vacanza dell'ufficio, la convocazione ha luogo entro cinque giorni dal verificarsi del fatto che la determina.

Il difensore civico può essere revocato con le stesse modalità per l'elezione, quando ricorrono gravi motivi attinenti all'adempimento delle sue funzioni.

Art. 8

Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere regionale e non versare in nessuna delle condizioni di ineleggibilità.

Egli deve essere scelto fra persone munite di peculiare competenza giuridico - amministrativa.

All'ufficio del difensore civico non possono essere eletti:

- 1) i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i componenti del Comitato regionale di Controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

La decadenza del difensore civico per il sopravvenire di una causa di incompatibilità è dichiarata dal Consiglio regionale.

Art. 9

Al difensore civico spetta una indennità pari a quella corrisposta ai Consiglieri regionali.

Il difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di Segreteria, la cui dotazione organica è fissata nel regolamento interno del Consiglio.

In caso di trasferta spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per il Consigliere regionale.

Art. 10

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 15 milioni, si provvede per il 1978 mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 134 - Titolo I - dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 «fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» e mediante l'iscrizione della somma di L. 15 milioni al Capitolo 64 - Titolo I - di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: «Spesa per il funzionamento dell'Ufficio del difensore civico e della sua Segreteria».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 11 agosto 1978

Russo